

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALVI, BASTIANONI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MASCIONI, VICINI, MANIERI, BRUTTI Massimo, ZAVOLI, BATTAGLIA Giovanni, TESSITORE, BARATELLA, GIOVANELLI, CHIUSOLI, PASQUINI, GRUOSSO, ROTONDO, PASCARELLA, VITALI, MONTALBANO, GARRAFFA, MONTINO, BASSO, GASBARRI, IOVENE, PIZZINATO, BRUTTI Paolo, FALOMI, PIATTI, DEBENEDETTI, MURINEDDU, OCCHETTO, BONAVITA, DI GIROLAMO e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2002

Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale
di Sentinum, Suasa e Ostra

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire il Parco archeologico di Sentinum, Suasa e Ostra, predisponendo una serie di norme finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell'area compresa tra le province di Pesaro e Ancona, ove esistono siti archeologici e documenti che testimoniano l'evoluzione delle popolazioni delle Marche settentrionali a partire da epoche precedenti l'età romana sino al Medioevo e al Rinascimento: testimonianze archeologiche di eccezionale valore sia dal punto di vista storico-culturale che ambientale.

Sin dagli inizi degli anni Ottanta furono intraprese, con il concorso degli enti locali, della regione, del Ministero dei beni culturali e ambientali, della soprintendenza archeologica delle Marche, nonché dell'Istituto centrale per il restauro e delle università, rigorose opere di ricerca, di scavo e di recupero organico del patrimonio esistente.

L'antica città romana di *Sentinum* era una città di grandi e sontuosi palazzi con pavimenti e pareti decorati di mosaici e marmi preziosi, di terme grandiose e di un'acropoli; 14 ettari di territorio adibito a piazze, fori e abitazioni. Buona parte di quanto è stato scoperto è stato rinterrato, poichè senza una sufficiente protezione avrebbe subito le intemperie. Tutti i reperti archeologici recuperati sono stati schedati e collocati presso il museo di Sassoferrato, aperto al pubblico. Si pone, quindi, il problema di come recuperare e rendere visibile ai visitatori il grande patrimonio ancora coperto.

Sono già stati aperti o sono in fase di allestimento i seguenti musei di cultura materiale, storico-artistica e archeologici:

1) Museo delle arti e tradizioni di Sassoferrato;

2) Museo della arti monastiche di Serra de' Conti;

3) Museo etnografico di San Lorenzo in Campo;

4) Galleria civica di arte moderna e contemporanea di Sassoferrato;

5) Museo civico comunale di Corinaldo;

6) Museo casa natale di Santa Maria Goretti di Corinaldo;

7) Collezione Santa Maria di Piazza di Ostra Vetere;

8) Pinacoteca comunale di Corinaldo;

9) Museo civico-archeologico di Sassoferrato;

10) *Antiquarium* statale di Arcevia;

11) *Antiquarium* comunale di San Lorenzo in Campo;

12) Museo città di Suasa di Castellone di Suasa;

13) Centro museale di Pergola;

14) Centro di documentazione e didattica degli scavi archeologici di Castellone di Suasa;

nonchè i seguenti istituti di ricerca culturale:

1) Associazione - Istituto internazionale di studi piceni di Sassoferrato;

2) Istituto di ricerca e studio della preprotostoria di Arcevia;

3) Istituto di ricerca per la religiosità popolare e il folklore nelle Marche di Serra de' Conti;

4) Istituto giuridico Bartolo da Sassoferrato di Sassoferrato.

Per una gestione ottimale della ricerca, tutela e valorizzazione di tale patrimonio, in particolare di quello archeologico, è necessario, oltre che il concorso delle risorse intellettuali ed economiche di tutte le forze presenti sul territorio, preposte o interessate, an-

che dello Stato, che deve farsi carico di tutelare e valorizzare un patrimonio di sicuro interesse nazionale e internazionale, fornendo alle istituzioni interessate un contributo economico che renda possibile l'istituzione del Parco archeologico e dei centri culturali poc' anzi indicati.

Suasa nacque sicuramente come *praefectura* nel corso del III secolo a.c. e durante il I secolo a.c. si trasformò in *municipium* e continuò a prosperare durante l'età imperiale. Gli scavi iniziati negli anni Settanta portarono alla luce l'anfiteatro; proseguiti e intensificati dopo la metà degli anni Ottanta portarono alla luce un insediamento di valore eccezionale: una grande *domus* romana risalente all'età imperiale, di grande complessità architettonica, documento che illustra la vita domestica e quotidiana nell'arco di tre secoli. La quantità e la qualità delle decorazioni ne fanno un esempio di edilizia urbana tra i più interessanti dell'età romana scoperti nelle Marche.

Oltre agli insediamenti delle più note città romane di *Sentinum* e di Suasa c'è quello di Ostra, antica Ostra Vetere, l'*oppidum* di Civitalba tra Sassoferrato e Arcevia, la necropoli gallica di Montefortino, il villaggio Capannicolo di Montecroceguardia di Arcevia. Un *continuum* nel percorso storico-culturale di questa area che ha una sua caratterizzazione territoriale, archeologica, antropica e storica ben precisa per la quale è necessario procedere a un coordinato intervento di salvaguardia, recupero e valorizzazione. Si tratta di costruire un polo turistico-culturale collegato al flusso dei visitatori che percorrono i luoghi dell'entroterra e visitano le grotte di Frasassi.

Da anni si è costituito un consorzio tra i comuni di Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Campo, Arcevia, Pergola, Sassoferrato, Ostra Vetere, Barbara, Serra de Conti e le province di Pesaro-Urbino e di Ancona.

I risultati emersi da questo lavoro «collettivo» superano di gran lunga anche le più ro-

see previsioni, tanto che gli enti locali, la regione Marche ed il Ministero per i beni e le attività culturali hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per formalizzare il loro reciproco impegno a favore della valorizzazione del territorio di Suasa, *Sentinum* ed Ostra. L'adozione di un provvedimento normativo - quale quello in oggetto - che riconosca e organizzi coerentemente tali esperienze intende definire un progetto globale di valorizzazione altrimenti non realizzabile con le disponibilità finanziarie ordinarie tenuto conto della complessità territoriale e della specificità dei giacimenti.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture operative, in particolare la soprintendenza archeologica per le Marche e l'Istituto centrale per il restauro, e gli enti locali hanno stanziato fondi compresi nei programmi ordinari per le attività da compiere nei siti archeologici e nei complessi monumentali ubicati nel comprensorio, e in particolare per lavori organici di ricerca, restauro e valorizzazione.

Analogo impegno ha assunto la regione Marche per orientare i finanziamenti ordinari e quelli derivanti dalle leggi e dal piano quinquennale di cui alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 16.

Alcuni risultati si sono già ottenuti e dal luglio 2000 è aperta al pubblico parte della *domus* Coiiedi di Suasa e i relativi musei di Castelleone di Suasa e di San Lorenzo in Campo; il primo raccoglie i reperti archeologici rinvenuti negli scavi della città romana di Suasa; il secondo raccoglie la documentazione storica, archeologica e fossile sulla formazione della valle del Cesano.

Vi è l'esigenza dunque di sostenere una proposta che mira alla partecipazione e alla responsabilizzazione degli enti locali, delle soprintendenze, delle università e dell'associazionismo locale impegnati a valorizzare un patrimonio culturale che punta anche al turismo in una zona dell'entroterra marchigiano, ricco di aree archeologiche, borghi

medievali e significative emergenze ambientali.

L'articolo 1 istituisce il Parco, definendone i confini territoriali. L'articolo 2 ne illustra le finalità. L'articolo 3 individua nel presidente, nel consiglio di gestione e nel collegio dei revisori gli organi del Parco.

L'articolo 4 prevede le modalità di gestione del Parco da parte degli enti locali interessati, nonché le responsabilità nella formazione del personale e nella promozione della conoscenza e della fruizione, anche turistica, del Parco stesso. L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del parco
e delimitazione dell'area)*

1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio di documenti e testimonianze esistenti nell'area compresa fra le antiche città di Sentinum, Suasa e Ostra, è istituito il Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra, di seguito denominato «Parco».

2. Il Parco si sviluppa entro le province di Ancona e di Pesaro e Urbino e interessa i territori dei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Ostra, Serra de' Conti, Bàrbara, Mondavio.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il Parco:

a) garantisce la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree a esso attribuite;

b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonchè delle tracce del passato ritenute significative;

c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonchè la fruizione dei beni culturali e artistici;

d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;

e) promuove iniziative di turismo culturale;

f) promuove, d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le pertinenze del Parco.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, definisce i programmi pluriennali di intervento.

3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera f), le forme di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

(Organi del Parco)

1. Sono organi del Parco, eletti dal consorzio costituito dai comuni e dalle province di cui all'articolo 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di gestione;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

(Ruolo degli enti locali)

1. Gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici, storici e culturali presenti nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano salve le competenze

delle soprintendenze interessate in fatto di lavori di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico.

2. Alla gestione del Parco, all'organizzazione e alla gestione di strutture, servizi e di sistemi didattici e di informazione turistica funzionali alla conoscenza, allo studio e alla fruizione del Parco provvedono in forma associata gli enti locali assicurando la partecipazione delle associazioni culturali presenti nel territorio. Gli enti locali, in forma associata, anche attraverso convenzioni con l'università e le associazioni culturali presenti nel territorio:

a) realizzano corsi di formazione professionale per la partecipazione del personale qualificato necessario per la gestione e valorizzazione del Parco;

b) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e culturale del Parco;

c) favoriscono interventi di promozione del turismo culturale nonché di valorizzazione e recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per la copertura delle spese di istituzione del parco di cui agli articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.